



**I.N.P.D.A.P.**  
**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**  
**DIREZIONE COMPARTIMENTALE SICILIA**  
**UFFICIO PATRIMONIO ED APPROVVIGIONAMENTI**

**DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA**  
*ALBO DI FIDUCIA DELLE IMPRESE*

## **Titolo I – Requisiti di ammissione**

### **Art. 1- ISTITUZIONE DELL'ALBO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia dell'I.N.P.D.A.P. - Compartimento Sicilia.
2. Il presente disciplinare trova applicazione per gli interventi di cui alle categorie **OG1 (edifici civili ed industriali)** ed **OG11 (impianti tecnologici)** per l'effettuazione dei lavori in economia nell'ambito del Compartimento Sicilia ex art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni ed ex art. 65 del vigente Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell'Istituto.
- 3- L'Albo delle imprese sarà utilizzato dalla Direzione Compartimentale Sicilia e dalle Sedi provinciali isolane.
4. Ciascun intervento commissionato con le procedure indicate nel presente disciplinare non potrà superare gli importi seguenti:
  - **Affidamento diretto:** €20.000,00 oltre IVA (salvo il caso di affidamento in somma urgenza);
  - **Affidamento previo esperimento di indagine di mercato tra almeno 5 imprese:** €200.000,00 oltre IVA.
5. Per ciascuna provincia e per ciascuna categoria di lavori sarà stilato un elenco delle imprese in possesso dei requisiti cui l'Istituto attingerà seguendo il principio della rotazione per provincia e per categoria.
6. Qualora richiesto dall'impresa, questa potrà essere iscritta in più elenchi provinciali.

### **Art. 2 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1. Possono chiedere l'iscrizione al presente albo le imprese operanti nell'ambito del territorio regionale che siano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e che siano in possesso della qualificazione rilasciata dagli Organismi di Attestazione SOA ai sensi del D.P.R. n.34/2000 per le categorie OG1 ed OG 11.
2. Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
  - a) per le imprese iscritte presso la Camera di Commercio, il requisito richiesto è la presentazione del certificato di iscrizione da almeno due anni al rispettivo albo camerale;
  - b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto è la presentazione del certificato d'iscrizione da almeno due anni al registro prefettizio;
  - c) nulla osta ai fini dell'art.10 della legge n.575/65 e successive modificazioni (antimafia);
  - d) certificazione attestante la regolarità contributiva (D.U.R.C.);
  - e) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all'art.38, comma 1 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m) del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - f) di essere in possesso dei requisiti richiesti per essere affidatari di lavori in economia di cui all'articolo 125 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

- g) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio non in possesso della qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione SOA possono partecipare ad appalti di lavori pubblici di importo pari od inferiore ad €150.000,00, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre che a quelli di ordine generale di cui al punto n. 2 :
  - a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo di €100.000,00;
  - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1);
  - c) adeguata attrezzatura tecnica.
- 4. I richiedenti sono iscritti in base alle specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.
- 5. Ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione possono essere contenuti nell'**AVVISO PUBBLICO** di cui al successivo articolo.

### **Art. 3 –AGGIORNAMENTO DELL'ALBO E PUBBLICITA'**

- 1. L'albo è aggiornato annualmente sulla base delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione di apposito **AVVISO PUBBLICO** all'uopo predisposto all'inizio di ogni anno dall'Istituto.
- 2. Le domande, per essere valutate, devono risultare complete e regolari in conformità alle modalità stabilite nel presente disciplinare e nell'apposito Avviso.
- 3. L'Avviso in forma integrale è affisso presso la Direzione Compartimentale e tutte le sedi provinciali dell'Istituto sul territorio regionale ed è pubblicato presso il sito Internet dell'Ente.
- 4. Un estratto del suddetto Avviso è pubblicato su tre quotidiani a diffusione regionale.

### **Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA**

- 1. Per ottenere l'iscrizione al presente albo i richiedenti devono presentare istanza all' **I.N.P.D.A.P. – Direzione Compartimentale Sicilia – Ufficio Patrimonio ed Approvvigionamenti – Via Resuttana Colli n. 360 – 90146 Palermo**, con le modalità stabilite nell'**AVVISO PUBBLICO** di cui sopra, corredandola con i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive previste nel citato Avviso.
- 2. Per le domande che dall'esame risultino incomplete o irregolari l'Ufficio provvede a richiedere integrazioni e/o modifiche; le stesse sono ritenute idonee all'iscrizione nell'albo soltanto al momento in cui vengono sanate.

### **Art. 5 – DOCUMENTAZIONE E VALIDITA'**

- 1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
- 2. Ogni ditta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all' **I.N.P.D.A.P. – Direzione Compartimentale Sicilia – Ufficio Patrimonio ed Approvvigionamenti** – tutte le variazioni afferenti i propri requisiti, l'organizzazione e la struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento e della modificazione dell'iscrizione; in particolare ha l'obbligo di dichiarare la perdita dei requisiti.
- 3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno.
- 4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
- 5. Tutti i certificati che, ai sensi dell'art.41 del d.P.R. 445/2000, non hanno validità illimitata devono essere periodicamente rinnovati e trasmessi a cura dell'impresa iscritta prima del termine di scadenza

degli stessi; tale obbligo si estende alle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto notorio.

## **Titolo II – Sospensione e cancellazione dall'albo**

### **Art. 6 - SOSPENSIONE**

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo è sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento ;
- 2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
- 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori ;
- 4) l'impresa iscritta abbia tenuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con l'Istituto;
- 5) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- 6) infrazioni debitamente accertate e di particolare rilevanza alla normativa disciplinante il rapporto di lavoro;
- 7) inosservanza degli obblighi di comunicazione stabiliti dal precedente art. 5.

2. Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare od al direttore tecnico se si tratti di un'impresa individuale ; ad uno o più soci od al direttore tecnico se si tratti di una società in nome collettivo od accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza od al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. La sospensione è disposta con provvedimento motivato che ne determina la durata.

### **Art. 7- CANCELLAZIONE**

1. Sono cancellati dall'albo, con provvedimento motivato, gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi :

- 1) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
- 2) condanna per delitto che per sua natura o per o per la sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
- 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e la decadenza dell'iscrizione all'albo camerale o la revoca della stessa;
- 4) fallimento, liquidazione, cessazione attività;
- 5) domanda di cancellazione dall'albo da parte dell'iscritto;
- 6) recidive o maggiori gravità nei casi di cui ai numeri 4),5),6) e 7) dell'articolo precedente.
- 7) mancata o ritardata presentazione di offerte a due inviti successivi senza opportuna giustificazione;
- 8) diniego all'esecuzione dell'intervento ;
- 9) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e di cui al presente disciplinare ed al relativo avviso pubblico;
- 10) grave inadempienza di cui all'art.15 del presente disciplinare.

2. Le ditte interessate da un provvedimento di cancellazione non possono ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso un anno dal provvedimento di cancellazione.

### **Art. 8 - CONTESTAZIONI - DEDUZIONI DIFENSIVE**

1. I provvedimenti di cui agli articoli 7 e 8 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti contestati con fissazione di un termine non inferiore a 7 giorni per le sue deduzioni.

## **Titolo III – Procedure per l'affidamento**

### **Art. 9 – PROCEDURA ORDINARIA**

1. La Stazione Appaltante provvederà ad incaricare idonea impresa individuata in base al principio della rotazione nell'albo di fiducia, come definito nell'art. 12 del presente disciplinare.

2. La Stazione Appaltante, nell'incaricare l'impresa, le trasmette una nota contenente:

- -l'oggetto della richiesta di intervento ed ogni utile informazione in tal senso;
- -il nominativo del R.U.P. ;
- -i termini per l'effettuazione del sopralluogo e per la redazione del preventivo di spesa ovvero computo metrico estimativo redatto da un tecnico Inpdap, dei lavori da eseguire.

Tale nota è di norma inviata via fax al numero comunicato dalla ditta al momento della richiesta di iscrizione.

3. Salvo diversa indicazione nella nota di incarico, l'impresa dovrà rimettere il preventivo di spesa, via fax, all'Ufficio richiedente entro 5 giorni dalla ricezione della stessa. Nel caso trascorresse infruttuosamente il suddetto termine, l'impresa perderà il diritto all'affidamento dei lavori in esame che verranno assegnati ad altra impresa iscritta all'albo di fiducia sempre in ossequio al criterio della rotazione.

4. Il preventivo di spesa prodotto dall'impresa dovrà contenere:

- -la stima dei lavori dettagliata redatta in base al prezzario di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- -l'impegno ad eseguire i lavori dietro semplice conferma d'ordine, con indicazione dei termini entro cui l'impresa si impegna a portare a termine i lavori;
- -sottoscrizione del legale rappresentante della ditta e timbro della stessa.

5. L'ufficio Inpdap, ricevuto il preventivo di spesa, sottopone lo stesso al visto di congruità del R.U.P. Quest'ultimo valuterà anche se i termini di durata dei lavori proposti dall'impresa siano ragionevolmente congrui.

6. Qualora il R.U.P. ritenga non congruo il prezzo offerto dalla ditta per l'esecuzione dei lavori, dovrà contestualmente esprimersi sulla cifra ritenuta congrua. In tal caso alla ditta sarà offerta la possibilità di aderire a tale prezzo entro un termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della proposta. Entro lo stesso termine dovrà aderire nel caso di computo metrico estimativo redatto da un tecnico dell'Istituto.

7. In caso di mancata adesione nel termine fissato, l'incarico sarà offerto alla ditta collocata in posizione immediatamente successiva nell'elenco ditte; in questo caso la Ditta che ha prodotto il preventivo di spesa non avrà nulla a pretendere da parte dell'Istituto.

8. Dopo aver verificato l'avvenuto pagamento, da parte dell'impresa, del contributo di cui alla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 24 gennaio 2008 – l'I.N.P.D.A.P., previa consegna da parte dell'impresa dell'apposito D.U.R.C., le affiderà l'incarico con apposita determinazione dirigenziale, dandone alla stessa comunicazione contenente tra l'altro:

- il nominativo del Direttore dei lavori incaricato;
- le condizioni ed il tempo di esecuzione dei lavori;
- l'importo dei lavori con specificazione dell'IVA e le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'impresa.

Nel caso di appalti di importo superiore o pari ad € 10.000,00, al momento della formalizzazione dell'incarico la Ditta dovrà allegare:

- a) copia della polizza di R.C. nei confronti di cose e di terzi che sollevi l'Istituto da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione dei lavori,
- b) copia della garanzia fidejussoria il cui ammontare deve essere pari al 5% dell'importo del contratto stesso al netto degli oneri fiscali.

Sia la polizza R.C. che la garanzia fidejussoria di cui rispettivamente alle lettere a) e b) devono avere validità sino alla data di emissione da parte dell'Istituto del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Qualora la ditta aggiudicataria non provveda alla costituzione della polizza di R.C.

e della garanzia fidejussoria di cui alle lettere a) e b) l'Istituto può procedere alla risoluzione dei rapporti intercorsi, salva ogni azione per il risarcimento danni.

9. Per i lavori d'importo inferiore ad € 10.000,00 il contratto si perfeziona con l'invio alla ditta della suddetta comunicazione, mentre per importi superiori verrà stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata.

10. Il mancato inizio dei lavori nei termini stabiliti, fatto salvo il sopravvenire di un fatto nuovo ostativo e comprovato dal R.U.P., comporterà l'immediata risoluzione del contratto e la perdita per la Ditta del diritto all'affidamento dei lavori in esame, che verranno assegnati ad altra impresa iscritta all'albo di fiducia sempre in ossequio al criterio della rotazione.

#### **Art. 10 – PROCEDURA D'URGENZA**

1. Nei casi in cui il R.U.P. od il tecnico incaricato dall'Amministrazione ravvisi la necessità di provvedere d'urgenza all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art.146 del d.P.R. 554/1999, la Ditta dovrà provvedere all'accettazione via fax entro 24 ore dalla ricezione della nota di incarico e della unita documentazione consistente in una perizia estimativa dei lavori da effettuare (computo metrico estimativo).I lavori dovranno essere iniziati entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della determinazione di cui all'art. 10 comma 8, salvo circostanze eccezionali e/o sopravvenute che la Ditta si farà carico di comprovare al R.U.P. entro il medesimo termine.L'inosservanza di tale termine costituisce grave negligenza nell'esecuzione dei lavori ai fini della cancellazione dall'albo, comportando, altresì, l'immediata risoluzione del contratto e la perdita per la Ditta del diritto all'affidamento dei lavori in esame, che verranno assegnati ad altra impresa iscritta all'albo di fiducia sempre in ossequio al criterio della rotazione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rinvia all'articolo precedente.

#### **Art. 11 - PREZZIARIO**

Il Prezziario di riferimento per la compilazione dei preventivi e dei consuntivi lavori sarà quello Regionale Siciliano per le OO.PP. vigenti al momento dell'ordine dei lavori. In subordine e per le sole voci non presenti nel predetto Prezziario Regione Sicilia per le OO.PP si farà riferimento ai Prezziari informativi dell'edilizia editi dalla Dei –tipografia del Genio Civile.Ulteriormente in subordine e per le sole voci non presenti nei predetti Prezziari si procederà ad un'apposita analisi prezzi unitari.

#### **Art. 12 - GESTIONE DELLA ROTAZIONE**

1. Ai fini della scelta dell'impresa nel caso di affidamento diretto, l'Istituto attua il criterio della rotazione con scorrimento sistematico degli elenchi redatti per provincia e per categoria, seguendo l'ordine progressivo costituito all'atto della formazione dell'albo in relazione all'ordine temporale di presentazione dell'istanza da parte della ditta. A tal fine fa fede il protocollo di arrivo.

2. In occasione dei successivi aggiornamenti, le nuove imprese vengono inserite in coda all'elenco seguendo il medesimo ordine.

3. Nel caso di affidamento previo esperimento di indagine di mercato, sono obbligatoriamente invitate almeno cinque imprese iscritte all'albo scelte secondo il medesimo criterio di rotazione con scorrimento degli elenchi.

#### **Art. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA E PAGAMENTO**

1. Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dalla ditta esecutrice, la liquidazione potrà avvenire non prima di 30 giorni dalla ricezione da parte dell'I.N.P.D.A.P. della fattura recante il numero di intervento e l'oggetto dei lavori indicato nella lettera di commissione e la certificazione attestante la correttezza contributiva ed assicurativa.La sopra indicata liquidazione è subordinata all'invio da parte dell'impresa di apposito D.U.R.C.

2. Non sono ammessi pagamenti in acconto ed in corso d'opera, salvo quanto disposto dal successivo comma.

3. Per lavori di importo superiore a € 100.000,00 è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati di avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori.

## **Titolo IV – Norme finali**

### **Art. 14 - PENALE PER RITARDI NEI LAVORI**

1. Nel caso di ritardata esecuzione rispetto ai tempi previsti nella determinazione di affidamento dei lavori, si applicherà una penale di €20,00 giornaliera nel limite complessivo previsto dall'art. 117 del d.P.R. n. 554/99 (10% sull'ammontare netto dei lavori).

### **Art. 15 - RISOLUZIONE**

1. Nel caso di grave inadempienza si attiveranno le procedure di cui all'art. 120 del d.P.R.n.554/99 (risoluzione) e conseguentemente la cancellazione della ditta dall'elenco delle imprese di fiducia.

### **Art. 16 - RINVII**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si richiama quanto sancito dalle vigenti disposizioni normative in materia di affidamento dei lavori pubblici e quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Istituto.

### **Art. 17 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI**

Si informa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/1996 che i dati forniti saranno raccolti e trattati come previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Titolare del trattamento è l'I.N.P.D.A.P.; Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio Patrimonio del Compartimento Sicilia.

Palermo, li 31/03/2008

**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Orazio Fabio BASIRICÒ)**  
**F.to**